

COMUNE DI COLLIANO

STATUTO

Delibera n. 22 del 3/7/2001.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI.

ART. 1 – **Norma di principio.**

1. Il comune di Colliano è parte integrante dell' Alta Valle del Sele e si riconosce nella sua tradizione storica, culturale ed ambientale.
2. Il Comune è Ente autonomo locale che fonda la propria legittimazione sulla determinazione popolare, in forza e per effetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato.
3. Il Comune esercita l' autogoverno della comunità con i poteri e gli istituti contemplati nel presente statuto.

ART. 2 – **Territorio, Sede, Gonfalone, Stemma e Logo.**

1. Il territorio del Comune e i suoi confini risultano dalle mappe catastali dell' Ufficio del Territorio di Salerno.
2. La sede del Comune è in viale Andrea Terlizzi.
3. Il Comune ha un gonfalone e uno stemma ufficiali e può dotarsi anche di un marchio e di un logo.
4. Il regolamento ne disciplina l' uso e la concessione in uso ad enti ed associazioni operanti nel territorio o a favore della comunità locale.

ART. 3 - **Finalità.**

1. Il Comune persegue l' obiettivo fondamentale della tutela dei diritti dei cittadini in un quadro più generale di consapevolezza storica e di sviluppo sociale, economico e culturale dell' intera collettività dell' Alta Valle del Sele.
A tale scopo:
 - a. Concorre a garantire, nell' ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; adotta strumenti idonei a renderlo effettivo, con particolare riguardo agli ambienti ed ai luoghi di lavoro, alla tutela dell' infanzia, degli anziani e degli invalidi.
 - b. Riconosce il ruolo fondamentale delle istituzioni scolastiche nello sviluppo sociale e civile ed assume tutte le iniziative necessarie per consentire l' assolvimento dell' obbligo scolastico e per garantire il diritto allo studio.
 - c. Favorisce e promuove la collaborazione con le strutture scolastiche per la programmazione di attività di integrazione e sostegno culturalmente e didatticamente rilevanti.
 - d. Adotta le misure necessarie a difendere l' ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo al fine di prevenire ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque, del suolo, del sottosuolo e quello derivante dallo smaltimento dei rifiuti
 - e. Coordina e promuove le attività produttive, anche e soprattutto a fini occupazionali, con particolare riguardo alle fasce giovanili.
 - f. Sostiene le realtà della cooperazione e le associazioni che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale.
 - g. Ricorda i propri concittadini e i cittadini illustri dell' Alta Valle del Sele.
2. Per il raggiungimento degli scopi, il Comune potrà formare regolamenti e partecipare ad enti, associazioni, fondazioni, società ed organismi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

ART.4 – completamento della ricostruzione

Il comune, dichiarato disastro, promuove la crescita e la rinascita del territorio colpito dal sisma ed assume quale obiettivo prioritario il completamento della ricostruzione ed il connesso sviluppo socio-economico ai sensi della L. 219/81 e successive.

Riconosce l' impegno statale e nazionale per la ricostruzione e la validità dei risultati parzialmente raggiunti.

Impegna lo Stato, l' Unione Europea e la regione a programmare la disponibilità finanziaria delle risorse necessarie ai fini della ricostruzione e dello sviluppo, attuando il principio costituzionale della solidarietà.

A detto obiettivo concorrono mediante la programmazione e la distribuzione delle risorse la Regione, la Provincia e gli altri enti territoriali e locali con interventi ordinari o avvalendosi di finanziamenti straordinari.

Affinchè detto obiettivo sia concretamente conseguito, occorre perseguire un coerente sviluppo dell' intera zona della Valle del Sele e, in particolare, della zona del c.d. 'cratere', a causa delle interrelazioni socio-economiche che riguardano i comuni interessati.

ART.5 – Servizi pubblici.

Il Comune provvede, nelle forme stabilite dalla legge, alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

ART. 6 – Enti, aziende, istituzioni, organismi e società a partecipazione comunale.

1. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l' istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l' organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Il Comune è rappresentato negli organi di gestione degli enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società di cui al precedente comma dal Sindaco o da amministratori, consiglieri e rappresentanti designati e nominati dal Sindaco sulla base delle procedure e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Nel rispetto degli stessi indirizzi e delle stesse procedure, il Sindaco provvede alla revoca dei rappresentanti nominati.
3. L' elezione dei rappresentanti del Comune nella Comunità Montana è regolata dalla legge. Il Regolamento disciplina le cause e le modalità di revoca, tenuto conto anche del venir meno del rapporto di rappresentatività tra il consigliere comunale designato e la maggioranza che lo ha espresso.(vedi decisione n. 1017 del 6/9/1999 – Consiglio di Stato).

ART. 7 - Pari opportunità

Negli organi collegiali del Comune (Giunta, Commissioni, Comitati, Consulte) e negli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune è garantita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.

ART.8 – Partecipazione, decentramento, cooperazione.

1. Il Comune realizza la propria autonomia garantendo l' effettiva partecipazione di tutti i cittadini all' attività amministrativa, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e dalla legge.

2. Al fine, altresì, di perseguire l' esercizio coordinato di funzioni e servizi di rilevanza sovracomunale, stipula convenzioni e accordi con altri enti, comuni e Provincia, ispirando la propria azione al principio di leale cooperazione.

TITOLO II – L' ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9 – **Prerogative, composizione, funzionamento.**

1. Il Consiglio è l' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. La composizione, la durata in carica, lo scioglimento, le prerogative e la competenza del Consiglio sono stabilite dalla legge.
3. Il Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, disciplina il funzionamento del Consiglio, le modalità della sua convocazione, della presentazione e discussione delle proposte, le forme di collaborazione con l' organo di revisione e il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, che non potrà essere inferiore a quello stabilito dalla legge.
4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari, il Comune fissa le modalità con le quali fornire al Consiglio attrezzature e risorse finanziarie. Con il Regolamento di cui al comma 3, il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari.
5. Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri per la prima volta dopo l' entrata in vigore dello Statuto e, successivamente, nella prima seduta del Consiglio. La carica è compatibile con quella di Sindaco.
6. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai consiglieri sulle questioni da sottoporre all' esame e alle decisioni del Consiglio.

ART. 10 – **Commissioni consiliari.**

1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno. Il regolamento ne determina i poteri e ne disciplina la costituzione, l' organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
2. La Presidenza delle commissioni consiliari di controllo e di garanzia è attribuita all' opposizione.

ART. 11 – **Gruppi consiliari.**

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi e designano un Capogruppo con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo. Il funzionamento della Conferenza è disciplinato dal Regolamento.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l' esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

ART. 12 – **Consigliere anziano.**

E' consigliere anziano, con le prerogative stabilite dalla legge, il consigliere eletto con il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

ART. 13 – **Stato giuridico dei consiglieri.**

1. Il consigliere rappresenta l' intera collettività, senza vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell' esercizio delle sue funzioni.

2. Lo stato giuridico e le prerogative dei consiglieri sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.
3. Il gettone di presenza spettante ai consiglieri per le partecipazioni alle riunioni può essere trasformato, a richiesta degli interessati e con le modalità stabilite dal Regolamento, in una indennità di funzione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

ART. 14 – Prerogative, doveri e decadenza dei consiglieri.

1. Il consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e può presentare interrogazioni e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie utili all'espletamento del mandato, con le modalità stabilite dal Regolamento. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
3. Il consigliere ha l'obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale. Quando, senza giustificato motivo, non interviene, nel corso di un anno, a tre sedute, o, nel corso del mandato, a sei sedute, è dichiarato decaduto. Il Regolamento disciplina le cause giustificative delle assenze.
4. La proposta di decadenza è notificata, di ufficio o su iniziativa di qualsiasi elettore del Comune, dal Presidente del Consiglio all'interessato, il quale ha diritto di far valere le proprie eventuali cause giustificative entro dieci giorni dalla notifica.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 15 – Dimissioni.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere immediatamente assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

ART. 16 – Surroga.

Il Consiglio, entro dieci giorni dalle dimissioni o dalla intervenuta esecutività della delibera che ha pronunciato la decadenza, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti con separate deliberazioni adottate nell'ordine stabilito dalla legge.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 17 – Composizione, nomina e revoca degli assessori.

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori che va da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 6 (sei), pari ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri assegnati, computando, a tal fine, anche il Sindaco, nominati anche fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 18 – Funzionamento della Giunta.

1. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal Regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte e il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute.
2. La Giunta delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

CAPO III

IL SINDACO

ART. 19 – Elezione e stato giuridico.

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

ART. 20 – Competenze.

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente anche in giudizio, convoca e presiede la Giunta e, se ne è nominato Presidente, il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Egli esercita, altresì, le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni delegate al Comune.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende e istituzioni entro i termini fissati dalla legge.
4. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
5. Entro sessanta giorni dall'elezione e dall'approvazione del conto del bilancio, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e convoca il Consiglio per la loro definizione, adeguamento e verifica.

ART. 21 – Giuramento e distintivo.

1. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 22 – Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 23 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo

- Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dalla funzione disposta in forza di legge.
 3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.
 4. Lo scioglimento del Consiglio determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 24 – **Partecipazione popolare.**

1. Il Comune favorisce la costituzione di associazioni che possano promuovere l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa della comunità e consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni sindacali e della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.
2. I cittadini, le organizzazioni e le formazioni di cui al precedente comma possono rivolgere petizioni e interrogazioni al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio, a seconda delle rispettive competenze.
3. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini dell'esercizio della consultazione e dei diritti di petizione e interrogazione.

ART. 25 – **Diritto di iniziativa**

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un quinto della popolazione iscritta nelle liste elettorali del Comune, quale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) strumenti urbanistici e di assetto del territorio;
 - d) espropriazioni per pubblica utilità;
 - e) designazioni e nomine.
4. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o schema, dagli uffici del Comune.

ART. 26 – **Procedura per l'approvazione della proposta.**

1. La commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di novanta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro trenta giorni.
4. Scaduto quest' ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all' ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 27 – Referendum consultivo.

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l' intera collettività comunale. E' escluso nei casi previsti dall' art. 24 del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo quando:
 - a) sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) ne faccia richiesta almeno un quinto della popolazione iscritta nelle liste elettorali del Comune, quale risultante al 31 dicembre dell' anno precedente.
3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l' autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione. Altrimenti è dichiarato respinto.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell' esito favorevole del referendum, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 28 – Diritto di partecipazione al procedimento.

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l' avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire per legge.
2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l' amministrazione ha l' obbligo di esaminare, se pertinenti.

ART. 29 – Comunicazione dell' avvio del procedimento.

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell' avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l' ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l' oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l' Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 30 – Pubblicità degli atti.

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l' esibizione, qualora lo loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
2. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle adunanze, degli avvisi, dei bandi, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
3. Presso la sede comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della 'Gazzetta Ufficiale' della Repubblica, del 'Bollettino Ufficiale' della regione, lo Statuto e i Regolamenti comunali.

ART. 31 – Diritto di accesso.

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.
3. Fermo restando quanto previsto dall' art. 6, comma 1, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini ad accedere in generale alle informazioni di cui l' Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all' attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

CAPO IV**IL DIFENSORE CIVICO****ART. 32- Istituzione e attribuzione.**

1. E' istituito l' ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell' imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell' azione amministrativa.
3. Egli non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune, è tenuto esclusivamente al rispetto dell' ordinamento vigente ed esercita le proprie funzioni in piena libertà ed indipendenza.
4. Il Difensore Civico segnala, di propria iniziativa o su istanza dei cittadini, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell' azione amministrativa, con diritto di intervento in riferimento a provvedimenti, atti amministrativi, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi del Comune.
5. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.
6. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
7. Il dipendente che impedisca o ritardi l' espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
8. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell' esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l' obbligo di farne rapporto all' Autorità Giudiziaria.

ART. 33 – Nomina.

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.
3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro sessanta giorni.

ART. 34 – Requisiti.

1. Il Difensore Civico è scelto, nel rispetto della procedura, fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non sono eleggibili alla carica:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - c) i membri del competente Comitato regionale di controllo;
 - d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune.

ART. 35 – Durata in carica, decadenza e revoca.

1. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni e non può essere riconfermato. Cessa comunque, dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 36 – Sede, dotazione organica, rimborsi

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa Comunale.
2. All'Assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale, di intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Al Difensore Civico non compete alcuna indennità di carica, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 37 – Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi di gravi e ripetute irregolarità e negligenze da parte degli uffici;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi di gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
 - c) una relazione annuale, entro il 31 Marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici.
2. Il Difensore civico partecipa, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale.

ART. 38 – Modalità e procedure d'intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART.39 –Principi e criteri direttivi

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento le norme di attuazione del disposto legislativo che sancisce il principio della separazione della sfera politica e quella gestionale, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e le modalità del controllo di gestione, secondo criteri di efficienza, efficacia, professionalità e responsabilità, provvedendo alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della sua autonomia normativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio dei servizi di istituto e dalla legge.
2. Il Comune è strutturalmente organizzato in tre aree, amministrativa, economico – finanziaria e tecnica, in modo da garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Comune.

Art.40 – Personale –

1. Lo Stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. La copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifica dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.

Art.41 –Segretario Comunale –

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'Ufficio.
3. Lo Stato giuridico, le funzioni e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge, dal regolamento e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Regolamento può prevedere la nomina di un vice Segretario, scelto tra i dipendenti Responsabili dei Servizi con qualifica apicale in possesso dei requisiti prescritti per legge per la figura del Segretario Comunale.
5. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.42 – Direttore Generale –

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta, può nominare un Direttore Generale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e con le procedure stabilite dal regolamento o conferirne le funzioni al Segretario Comunale.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.43 – Ordinamento finanziario, demanio e patrimonio

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'Ambito dei Principi e dei limiti di legge, il Comune è dotato di autonomia finanziaria fondata sull'equilibrio del bilancio, sull'attendibilità delle previsioni d'esercizio e sulla certezza degli accertamenti.
3. Il Comune è dotato di demanio e patrimonio. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari secondo le norme stabilite dal regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.44 – Tutela giudiziari e assicurativa –

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di atti o fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità contabile, amministrativa, civile o penale, in ogni stato o grado di giudizio. La nomina del difensore viene fatta dalla Giunta su indicazione dell'interessato in caso di soccombenza quest'ultimo è tenuto a rimborsare al Comune la spesa sostenuta, maggiorata degli interessi legali.
2. I consiglieri, gli amministratori, il Segretario e i dipendenti del Comune sono assicurati contro tutti i rischi conseguenti all'espletamento del mandato e all'esercizio delle rispettive funzioni.

ART.45 – Attuazioni regolamentari –

1. I regolamenti previsti dallo Statuto entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, ivi compreso il C.D. "Statuto del contribuente", nel rispetto di quanto previsto in merito dalla legge 27.07.2000, n.212.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con lo statuto.
3. L'interpretazione autentica dello Statuto è di competenza del Consiglio, che lo interpreta secondo i principi generali all'ordinamento giuridico.

ART.46 – Rinvio –

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge regionali e Statali.
2. Ogni norma statutaria che risulterà in contrasto con la legge perderà la propria efficacia e sarà inapplicabile.

ART.47 – Entrata in vigore –

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni esecutivi ed inviato al Ministero Dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti pubblici.
 2. Entrerà in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all' Albo Pretorio.
-